

**COMUNE DI PARADISO**

**ORDINANZA MUNICIPALE**

**CONCERNENTE LA TASSA D'USO PER L'ESERCIZIO  
DELLE CANALIZZAZIONI E DEGLI IMPIANTI DI  
DEPURAZIONE**

**del 12 gennaio 1998**

Risoluzione municipale no. 35 del 12 gennaio 1998

## IL MUNICIPIO DI PARADISO

conformemente agli art. 192 LOC e 42 del Regolamento comunale delle canalizzazioni, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare la tassa d'uso per l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione

### **Art. 1**

#### **Stabili**

La tassa viene prelevata annualmente e l'ammontare della stessa viene stabilita secondo i seguenti criteri:

fr. 0,33            per mc. di acqua potabile o industriale consumata

e

fr. 0,3‰          calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione.  
(valore di stima al 1. gennaio dell'anno di computo)

### **Art. 2**

#### **Fondi aperti o manufatti**

La tassa viene prelevata annualmente ed è calcolata secondo il seguente criterio:

fr. 0,5‰          calcolato sul valore di stima.  
(valore di stima al 1. gennaio dell'anno di computo)

### **Art. 3\*** modificato con RM 23.11.98 / entrato in vigore l'11.12.98

1. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumati valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici e relativi all'anno precedente.
2. Per le nuove costruzioni l'imposizione sul consumo d'acqua è calcolata in base al consumo effettivo dell'anno di fatturazione.

#### **Art. 4**

La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati **al 1. gennaio di ogni anno e viene prelevata in una sola volta.**

#### **Art. 5**

In caso di mancato pagamento sarà prelevata una tassa di diffida di fr. 30.-- nonché gli interessi di ritardo del 5% a far tempo dalla data di scadenza risultante sulla polizza di versamento.

#### **Art. 6**

La tassa d'uso degli stabili è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso d'abitabilità o d'agibilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva dell'edificio stesso.

#### **Art. 7**

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 1998 e abroga ogni e qualsiasi altra disposizione in materia.

#### **Art. 8**

Questa ordinanza è esposta all'albo comunale per un periodo di 15 giorni e più precisamente dal 15 gennaio 1998 al 29 gennaio 1998.

Per il Municipio

**Il Sindaco**  
Avv. E. Vismara

**Il Segretario**  
A. Fumasoli